

potere assoluto di determinare o eventualmente di cambiare l'ubicazione della loro sede o dei loro uffici regionali», la Corte ha tenuto a precisare che «gli Stati hanno... un potere sovrano di decisione con riguardo all'accoglimento della sede o di un ufficio regionale di un'organizzazione sul loro territorio». Pertanto «il potere di decisione di un'organizzazione a tale riguardo non è più assoluto di quello di uno Stato» giacché — come già «sottolineato in uno dei suoi primi pareri consultivi» — secondo la Corte «non vi è nulla nel carattere delle organizzazioni internazionali che permetta di considerarle come una sorta di "super-Stato" (*Riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite, parere consultivo, C.I.J. Recueil 1949, p. 179*)<sup>4</sup>». «Le organizzazioni internazionali» sono sì, a giudizio della Corte, «soggetti di diritto internazionale» ma proprio in quanto tali «sono vincolate da tutti gli obblighi incombenti su di esse secondo le regole generali del diritto internazionale, secondo i loro atti costitutivi o gli accordi internazionali ai quali sono parti». Per tale motivo, la Corte ha rilevato che «il diritto di un'organizzazione internazionale di determinare l'ubicazione della sede dei suoi uffici regionali» non poteva ritenersi rilevante nella specie, dovendo contemperarsi con il contrapposto diritto dello Stato territoriale (§ 37).

**33. Sentenza della Corte di cassazione italiana (S.U.) del 23 novembre 1985 n. 5819 nel caso *Cristiani c. Istituto italo-latino-americano*.**

Un avvocato italiano, L. Cristiani, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro l'Istituto italo-latino-americano (I.I.L.A.), un'organizzazione internazionale con sede in Italia istituita con un trattato concluso il 1° giugno 1966 (reso esecutivo nell'ordinamento italiano con l. 4 ottobre 1966 n. 794), sostenendo di aver svolto alle dipendenze dell'Istituto compiti di organizzazione e direzione del centro audiovisivo e chiedendo la condanna al pagamento di una somma a titolo retributivo. L'I.I.L.A. aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano ritenendo di godere, in quanto dotato di soggettività internazionale e in virtù del diritto internazionale, dell'immunità dalla giurisdizione italiana. Con sentenza del 4 giugno 1980 il Pretore aveva accolto la domanda. L'I.I.L.A. aveva quindi proposto appello dinanzi al Tribunale di Roma che, con sentenza del 17 settembre 1981, aveva invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, riconoscendo la soggettività internazionale dell'Istituto. Contro tale sentenza L. Cristiani aveva proposto ricorso per cassazione<sup>5</sup>.

Nella sua sentenza del 23 novembre 1985 n. 5819, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso riconoscendo la soggettività dell'Istituto e la sua immunità dalla giurisdizione italiana. In merito alla soggettività dell'I.I.L.A., la Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente secondo cui l'I.I.L.A. non era un «soggetto internazionale... in quanto privo di territorio o di alcun segno di sovranità», affermando che «tale tesi» era «positivamente smentita dalla Convenzione internazionale 1° giugno 1966» stipulata «tra la Repubblica italiana e venti repubbliche latinoamericane» e «ratificata dall'Italia con legge 4 ottobre 1966 n. 794». Nella suddetta Convenzione, «recepita nell'ordi-

<sup>4</sup> *Supra*, § 31.

<sup>5</sup> In *RDI*, 1986, pp. 147-152.

namento it  
nizzazione  
sonalità giu  
si volesse a  
delle organi  
soggettività  
la posizione  
l'I.I.L.A., n  
dubbio» no  
perché l'I.I.  
unità, secon  
to internaz  
sere «distin  
tere di organ  
La Corte ha  
tesse essere  
verno italian  
1969». «Tal  
essere invoca  
no che riguan  
internazional  
presuppone»

Sulla qu  
che «sia in d  
*munis opinio*  
tà». In partic  
fonda l'immu  
zioni internaz  
principio *par*  
stano la possi  
nazionali, nor  
ni (un tempo  
sovrani, sareb  
mento dell'im  
dipendenza e  
dei singoli Sta  
ganizzazioni i  
almeno riguan  
nel creare l'ent  
zioni di indipe  
mente consider

Ciò prem  
nità giurisdizio  
unioni di Stati,  
ti, nella quale i  
nerale relativa

namento italiano», era stato proprio stabilito «espressamente che l'Istituto è un'«organizzazione internazionale» e altrettanto «esplicitamente che l'«Istituto godrà della personalità giuridica» (art. 11)». Pertanto, a giudizio della Corte, «quand'anche in ipotesi si volesse accedere, per quanto concerne l'acquisto della personalità giuridica da parte delle organizzazioni internazionali, alla c.d. teoria istituzionalista» — secondo cui «tale soggettività non si acquista per autoqualificazione, ma solo sulla base dell'effettività della posizione dell'ente nella comunità internazionale» — nella specie «la personalità dell'I.I.L.A., nei confronti degli Stati membri, non potrebbe giammai essere revocata in dubbio» non solo alla luce «del trattato che ha dato vita all'organizzazione» ma altresì perché l'I.I.L.A. costituisce «una unità collettiva distaccata dagli Stati membri». Tale unità, secondo la Corte, «risulta, infatti, organizzata da un complesso di norme di diritto internazionale speciale mediante la costituzione di organi sociali» i quali oltre ad essere «distinti da quelli propri di ciascuno Stato membro» non hanno «neppure il carattere di organi comuni a tutti i membri e sono, quindi, organi propri dell'unione di Stati». La Corte ha inoltre escluso che «la personalità giuridica internazionale dell'I.I.L.A.» potesse essere contestata «sulla base della mancata ratifica dell'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'Istituto relativo ai privilegi ed immunità, concluso a Roma il 3 giugno 1969». «Tale mancata ratifica» significava «soltanto che a favore dell'I.I.L.A. non può essere invocata l'esistenza di una norma convenzionale recepita nell'ordinamento interno che riguardi l'immunità giurisdizionale» e non anche «l'inesistenza della personalità internazionale dell'I.I.L.A.» che al contrario «l'accordo non ratificato implicitamente presuppone» (pp. 150-151).

Sulla questione specifica dell'immunità dalla giurisdizione, la Corte ha premesso che «sia in dottrina che nella giurisprudenza dei vari Paesi, non è riscontrabile una *communis opinio* circa la correlazione necessaria tra personalità internazionale ed immunità». In particolare, «la teoria tradizionale, accolta anche dalla nostra giurisprudenza, fonda l'immunità sulla personalità giuridica internazionale, applicando alle organizzazioni internazionali, in analogia con quanto comunemente riconosciuto per gli Stati, il principio *par in parem non habet jurisdictionem...*»; mentre «altre teorie, le quali contestano la possibilità di riconoscere la personalità internazionale alle organizzazioni internazionali, nonché il principio che l'immunità sia un attributo necessario degli enti sovrani (un tempo correlata alla c.d. immunità larga, secondo la quale gli Stati, in quanto enti sovrani, sarebbero esenti dalla giurisdizione civile degli altri Stati), giustificano il fondamento dell'immunità delle organizzazioni internazionali con l'esigenza di proteggere l'indipendenza e l'autonomia delle loro funzioni dal controllo delle autorità giurisdizionali dei singoli Stati», e «altre ancora fanno dipendere l'immunità giurisdizionale delle organizzazioni internazionali da norme convenzionali esplicite o, in ogni caso, implicite, almeno riguardo alle funzioni essenziali delle organizzazioni, osservandosi che gli Stati, nel creare l'ente, hanno voluto che certe funzioni a questo affidate si svolgano in condizioni di indipendenza rispetto agli organi giurisdizionali di ogni Stato membro singolarmente considerato».

Ciò premesso, la Corte ha dichiarato che «quale che sia il fondamento dell'immunità giurisdizionale, essa è generalmente riconosciuta, in dottrina e giurisprudenza, alle unioni di Stati, abbiano esse personalità giuridica o siano intese come collettività di Stati, nella quale ipotesi, anche per gli Stati terzi, funzionerebbe, pur sempre, la norma generale relativa alla immunità riconosciuta a tutti gli Stati membri». Inoltre «circa i limiti

dell'immunità, è pure riconosciuto che questa spetti per tutti i rapporti che siano ricollegabili alle funzioni essenziali delle organizzazioni» (p. 150). La Corte ha quindi affermato che «accertata la personalità giuridica internazionale dell'I.I.L.A., non v'è dubbio che ad esso spetti l'immunità giurisdizionale, indipendentemente dall'esistenza in proposito di una norma convenzionale che la riconosca, sulla base della norma consuetudinaria di diritto internazionale generale *par in parem non habet jurisdictionem*, cui il nostro ordinamento si adegua automaticamente secondo il disposto dell'art. 10 della nostra Costituzione...» (p. 151).

La Corte ha inoltre escluso che si applichi alle organizzazioni internazionali l'art. 5 della Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972 sull'immunità degli Stati, precisando che nei loro confronti «è generalmente riconosciuta una immunità più ampia ai rapporti di impiego di tutti i soggetti che siano stabilmente e continuativamente inseriti nella struttura dell'ente, con le sole eccezioni dei rapporti di prestazione d'opera occasionale o avventizia ovvero aventi ad oggetto attività meramente materiali» (p. 152) ed ha concluso che nella specie l'attività lavorativa del ricorrente non rientrava tra tali eccezioni.

**34. Parere consultivo della Corte internazionale di giustizia dell'8 luglio 1996 sulla *Licetità dell'impiego delle armi nucleari da parte di uno Stato in occasione di un conflitto armato* richiesto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.**

Con risoluzione WHA46.40 del 14 maggio 1993 l'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, WHO) aveva chiesto alla Corte internazionale di giustizia un parere consultivo, ai sensi dell'art. 96 della Carta delle Nazioni Unite, sottoponendole il seguente quesito: «Tenuto conto degli effetti sulla salute e sull'ambiente, l'uso di armi nucleari da parte di uno Stato in guerra o in altro conflitto armato costituirebbe una violazione dei suoi obblighi secondo il diritto internazionale, ivi compresa la Costituzione dell'OMS?»<sup>6</sup>.

Nel suo parere dell'8 luglio 1996, emesso insieme ad un altro sulla stessa questione ma richiesto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite<sup>7</sup>, la Corte ha colto l'occasione per affermare incidentalmente, richiamando il parere già reso l'11 aprile 1949 sulla *Riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite*<sup>8</sup>, che «le organizzazioni internazionali sono dei soggetti di diritto internazionale». Sul punto, la Corte ha precisato — richiamando il parere da essa reso il 13 luglio 1954 sull'*Efficacia delle sentenze del Tribunale amministrativo delle Nazioni Unite*<sup>9</sup> — che le organizzazioni internazionali «non godono, alla maniera degli Stati, di competenze generali» in quanto «sono rette dal "principio di specialità"» ovvero sono «dotate dagli Stati che le creano di competenze di attribuzione i cui limiti dipendono dagli interessi comuni la cui promozione» rappresenta «la missione che gli Stati conferiscono loro». Tali competenze «sono normalmente oggetto di una formulazione espressa nel loro atto istitutivo» anche se, a giudizio della Corte, «le esigenze della vita internazionale possono evidenziare la necessità per le organizzazioni internazionali di disporre, per raggiungere i lo-

<sup>6</sup> In <http://www.icj-cij.org/docket/files/93/7407.pdf> (ICJ Rep., 1996, pp. 78-79).

<sup>7</sup> *Infra*, §§ 54 e 277.

<sup>8</sup> *Supra*, § 31.

<sup>9</sup> *Infra*, § 93.

ro scopi, di c  
fondament  
ammesso che  
plici"». Nel  
a trattare la li  
ste armi sulla  
senso che «ur  
stituzione dell  
segnati dai su  
La Corte  
ganizzazione  
za» della med

2. S

35. Sentenza  
(*Mincing  
son & Co.  
Co. Ltd c.*

Nell'ottob  
cil, ITC), un'or  
bilizzazione dei  
mica europea, c  
lare i debiti con  
tinaia di milion  
dizi nel Regno  
tempore estinta,  
principale, l'asse  
dei suoi membri  
dei contratti di  
sere stata esami

Nella senten  
nzione del giudice  
alcun potere di d  
risarcimento dei  
«di inventarsi leg  
po aver sottolinea  
ni» e che «il diri  
dità, l'interpretazi  
trattato del quale  
to». Tuttavia, sec

<sup>10</sup> In *ILR*, vol.